

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 9 APRILE 2013, N. 16191: L'attività di demolizione di veicoli a motore svolta in un'area che non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione e non ha le caratteristiche previste dall'allegato 5 del DM 5 febbraio 1998 integra il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/06.**

L'attività di demolizione di veicoli a motore deve avvenire in un'area avente le caratteristiche previste dall'allegato 5 del DM 05/02/1998. Qualora la suddetta area presenti: la pavimentazione non idonea ad impedire infiltrazioni nel sottosuolo; non sia munita di un idoneo sistema di canalizzazione e di raccolta dei reflui prodotti, nonché sia priva di recinzione anche solo ad uno dei lati dell'impianto, si tratta di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e della normativa in materia che integrano la fattispecie di cui all'art. 256, comma 1 lett. a) e comma 4, del D. Lgs n. 152/2006



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Alfredo Teresi - Presidente -  
Alfredo Maria Lombardi - Relatore -  
Silvio Amoresano  
Lorenzo Orilia  
Gastone Andreazza

Sent. n. Sez. 641  
UP - 06/03/2013  
R.G.N. 38522/2012

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Stocco Gabriele, nato a Padova il 16/04/1969

Stocco Umberto, nato a Padova il 13/09/1985

avverso la sentenza in data 12/01/2012 del Tribunale di Padova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale  
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con  
rinvio;

udito per gli imputati l'avv. Paolo Micozzi, che ha concluso chiedendo  
l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha affermato la  
colpevolezza di Stocco Gabriele e Stocco Umberto in ordine ai reati: a) di cui agli  
art. 110 c.p. e 256, comma 1 lett. b) e comma 4, loro ascritto perché, quali  
responsabili della ditta "Stocco S.a.s. di Stocco Gabriele e C.", non osservavano



le disposizioni contenute nell'autorizzazione per l'esercizio di un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali, la rottamazione di veicoli a motore, e lo stoccaggio delle loro parti ed, in particolare, omettevano di dotare l'impianto delle attrezzature necessarie per l'estrazione, stoccaggio, e combustione dei gas contenuti nei serbatoi GPL e metano e per la rimozione dei liquidi refrigeranti dai sistemi di condizionamento; b) di cui agli art. 110 c.p. e 256, comma 1 lett. b) e comma 4, perché nella predetta qualità non osservavano le prescrizioni previste dall'allegato 5 al DMA 05/02/1998 ed, in particolare, omettevano di dotare l'area di stoccaggio materie prime secondarie di un sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche, nonché di un sistema di raccolta degli eventuali reflui prodotti, e dotare di recinzione il lato nord est dell'area per circa 150 mt..

Il giudice di merito ha accertato quanto all'imputazione di cui al capo b) che l'area di stoccaggio non era stata, altresì, pavimentata con materiale impermeabile ed ha affermato, disattendendo le deduzioni difensive sul punto, che le fattispecie di cui all'imputazione costituiscono reati di pericolo, sicché a nulla rileva la inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma.

2. Avverso la sentenza hanno proposto identici atti di appello, tramite il difensore, gli imputati e la Corte di appello di Venezia ha disposto la trasmissione delle impugnazioni a questa Suprema Corte.

2.1 Errata applicazione degli art. 256 del D. Lgs n. 152/2006, del D. Lgs. n. 209/2003, del DM 5 febbraio 1998 ed erronea percezione dei fatti emersi nel corso dell'istruttoria, nonché violazione del diritto alla prova.

In sintesi, si deduce che le prescrizioni circa le attrezzature da avere in dotazione non si riferiscono all'impianto autorizzato, bensì all'attività che in esso concretamente si svolge. Si sostiene, quindi, che l'impianto in questione ha esclusivamente trattato veicoli di vecchia costruzione, come peraltro comunicato in varie occasioni dalla ditta alla Provincia; veicoli privi di impianti a gas o di condizionatori d'aria ed airbag. Inoltre l'art. 6 del provvedimento autorizzatorio rinvia genericamente all'osservanza di quanto previsto dal D. Lgs n. 209/2003, le cui prescrizioni devono riferirsi al tipo di attività concretamente svolta e, peraltro, rinviano per quanto riguarda la rimozione dei serbatoi di gas compresso al rispetto della normativa vigente, che, in materia, non risulta essere stata mai emanata. Si deduce, infine, la mancata applicazione dell'art. 47 c.p. con riferimento alla carenza di chiarezza della situazione autorizzatoria in cui operava la ditta, rilevata anche dai verbalizzanti dell'ARPAV.



2.2 Errata applicazione degli art. 256 del D. Lgs n. 152/2006, del D. Lgs. n. 209/2003, del DM 5 febbraio 1998 ed erronea percezione dei fatti emersi nel corso dell'istruttoria in relazione al reato di cui al capo b).

In sintesi, si deduce che la normativa citata non trova applicazione con riferimento alle aree di stoccaggio delle materie prime secondarie ricavate dall'attività di rottamazione delle auto, che peraltro erano contenute in cassoni mobili a tenuta stagna. Si precisa che l'impianto era munito di un'autorizzazione provinciale per le attività di demolizione dei veicoli e di una iscrizione per le operazioni di recupero in procedura semplificata. Il deposito delle materie prime secondarie veniva effettuato su un'area non pavimentata e rientrava tra le attività di cui alla procedura semplificata, mentre l'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali veniva effettuata su un'area pavimentata. Le attività di deposito delle materie prime secondarie esulano, in ogni caso, dalla disciplina dei rifiuti, con la conseguente non operatività delle prescrizioni dettate in materia. Nel prosieguo si contesta che il tipo di pavimentazione di calcestruzzo non fosse idonea ad escludere la infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno sottostante; si contesta l'inesistenza di un'idonea canalizzazione e si deduce che dal lato privo di recinzione vi era un largo e profondo fossato idoneo ad impedire l'ingresso di estranei. Anche in ordine a detto reato, poi, si censura la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 47 c.p., avendo gli stessi controllori della ARPAV manifestato dubbi in ordine alla idoneità della pavimentazione e delle canalizzazioni.

2.3 Errata applicazione del punto 3.3 dell'allegato C) al D. Lgs n. 209/2003.

Per gli impianti preesistenti all'entrata in vigore della normativa di cui al D. Lgs. citato è solo inibita la utilizzazione delle aree non conformi alle prescrizioni in materia di impermeabilizzazione per il deposito di autoveicoli. L'impianto di cui si tratta era stato autorizzato fin dal 1984 e, pertanto, per le aree non impermeabilizzate era solo vietato il deposito di veicoli ma non delle materie prime secondarie, che non costituiscono rifiuto.

2.4 Errata applicazione degli art. 62 n. 6) e 62 bis c.p..

Si denuncia la mancata applicazione delle citate attenuanti e l'eccessiva quantificazione della pena.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Preliminarmente osserva la Corte in ordine alla ricorribilità dell'impugnata sentenza che non vi è corrispondenza tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione del provvedimento.

Nel primo, infatti, viene inflitta agli imputati la sola pena dell'ammenda, mentre nella parte motiva della sentenza la pena dell'arresto e dell'ammenda con conversione della prima in quella pecuniaria corrispondente.

Orbene, è noto che nel caso di discordanza tra dispositivo e sentenza deve essere attribuita prevalenza all'elemento decisionale su quello giustificativo (cfr. da ultimo sez. 5, 23/03/2011 n. 22736, Corrado ed altri, RV 250400), sicché nel caso in esame risulta essere stata inflitta agli imputati la sola pena pecuniaria con la conseguente correttezza della trasmissione degli atti a questa Corte per il giudizio sull'impugnazione.

Per completezza si osserva che la pena dell'ammenda indicata nella motivazione della sentenza non corrisponde neppure ai parametri edittali previsti dalla norma con la conseguente mancanza di correttezza dello stesso discorso giustificativo.

2. Tanto premesso, osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato.

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di raccolta, messa in sicurezza e rottamazione degli autoveicoli rilasciata agli imputati dalla Provincia di Torino in data 11/04/2006, se da un lato prevede, alla luce delle disposizioni di cui al punto 5.1.b) dell'allegato 1 al D Lgs. n. 209/2003, che la rimozione dei serbatoi di gas compresso e l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti debba avvenire nel rispetto della normativa vigente, dall'altro impone alla ditta il divieto "di ritirare i veicoli alimentati a gas metano o gpl (anche con serbatoi vuoti) ove l'impianto non sia dotato di idonea apparecchiatura per l'estrazione del gas medesimi".

Sicché appare evidente che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione si realizza solo nell'ipotesi di trattamento di veicoli per i quali occorrono le speciali apparecchiature previste dalla normativa in materia e non quale conseguenza della mera carenza di dette apparecchiature.

Orbene, dall'accertamento di merito non emerge affatto che la ditta di cui sono titolari gli imputati abbia trattato autoveicoli per i quali si rendeva necessario l'impiego delle speciali attrezzature cui fa riferimento l'autorizzazione.

Appare inconferente sul punto il riferimento della sentenza impugnata alla natura di reato di pericolo della fattispecie prevista dalla norma (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6256 del 02/02/2011, Mariottini, Rv. 249577), assumendo rilevanza detta natura nell'ipotesi di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione dei rifiuti, ma non anche nell'ipotesi in cui detta inosservanza non risulti accertata.

3. Sono, invece, infondati i motivi di gravame relativi al capo b) della imputazione e, peraltro, le deduzioni dei ricorrenti sul punto sono al limite dell'ammissibilità risolvendosi prevalentemente in una serie di contestazioni fattuali dell'accertamento di merito.



Dalla sentenza impugnata emerge che l'attività di demolizione avveniva in un'area non avente le caratteristiche previste dall'allegato 5 del DM 05/02/1998, in quanto la pavimentazione non risultava idonea ad impedire infiltrazioni nel sottosuolo. Inoltre, l'area non era munita di un idoneo sistema di canalizzazione e di raccolta dei reflui prodotti, nonché della recinzione di uno dei lati dell'impianto.

Si tratta di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e della normativa in materia che integrano la fattispecie di cui all'art. 256, comma 1 lett. a) e comma 4, del D. Lgs n. 152/2006, così come contestata agli imputati.

Né l'accertamento di merito sui predetti punti può essere censurato in sede di legittimità sulla base di rilievi di fatto che non emergono dalla sentenza impugnata.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a), perché il fatto non sussiste, mentre il ricorso va rigettato nel resto, con la conseguente necessità del rinvio al giudice di merito per la determinazione della pena in ordine al reato di cui al capo b).

Resta ovviamente assorbito dalla decisione l'ultimo motivo di gravame afferente al trattamento sanzionatorio.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste, e con rinvio al Tribunale di Padova per la determinazione della pena per il capo b).

Così deciso il 06/03/2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

